



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 05 NOV. 2025

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 101**

concernente:

“Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna. Approvazione preliminare dei criteri e requisiti di ammissibilità agli incentivi destinati ai CCN. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 36.”

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0011851/2025 del 04/11/2025	
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
del Turismo

Oggetto: **56/43 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 29.10.2025 concernente Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna. Approvazione preliminare dei criteri e requisiti di ammissibilità agli incentivi destinati ai CCN. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 36.**

Si trasmette in allegato, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, la deliberazione n. 56/43, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 ottobre 2025.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 29 ottobre 2025

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Mariaelena Motzo

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Gian Franco Satta

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

Armando Bartolazzi

Trasporti

Barbara Manca

Assiste il Direttore Generale

Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione

Eugenio Annicchiarico

Segreteria della Giunta

Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Antonio Piu

L'Assessore Rosanna Laconi

L'Assessore Emanuele Cani

L'Assessore Desiré Alma Manca dalla deliberazione n. 33 alla fine della seduta

Il Direttore della Presidenza Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione Eugenio Annicchiarico



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 56/43 DEL 29.10.2025

Oggetto: **Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna. Approvazione preliminare dei criteri e requisiti di ammissibilità agli incentivi destinati ai CCN. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 36.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio informa la Giunta che, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, è previsto il finanziamento della costituzione e delle iniziative dei centri commerciali naturali (CCN), nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

La legge definisce i CCN come aggregazioni prevalentemente già esistenti di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, che operano in modo integrato con l'obiettivo di valorizzare le aree urbane.

L'Assessore sottolinea come i CCN rappresentino uno strumento strategico per la riorganizzazione della piccola distribuzione, offrendo un'alternativa qualificata in un mercato sempre più globalizzato. La loro efficacia dipende dalla capacità delle imprese di collaborare tra loro e con la pubblica amministrazione, promuovendo investimenti congiunti e sinergie territoriali.

L'Assessore ricorda che per garantire interlocutori stabili e qualificati, la Giunta regionale ha istituito l'elenco dei centri commerciali naturali della Sardegna, disciplinato con la deliberazione n. 31/19 del 27 giugno 2017.

In seguito, con la deliberazione n. 37/21 del 2 novembre 2023, approvata definitivamente con la deliberazione n. 38/30 del 17 novembre 2023, sono state adottate le direttive per l'accesso agli incentivi destinati ai programmi annuali di promozione dei CCN.

L'Assessore evidenzia che il numero dei CCN iscritti all'elenco regionale è passato da 63 a 90 negli ultimi due anni. Tale crescita, a fronte di risorse finanziarie costanti, impone una revisione delle modalità di accesso al sostegno, al fine di garantire equità ed efficacia nell'assegnazione degli incentivi.

Tutto ciò premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone:

- a) di approvare, in via preliminare, le allegate direttive concernenti "Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 56/43
DEL 29.10.2025

- b) di dare atto che in sede di prima applicazione il termine di presentazione delle istanze sarà indicato nell'Avviso pubblico;
- c) di dare mandato agli uffici della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per l'esecuzione della presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, in via preliminare, le allegate direttive concernenti "Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che in sede di prima applicazione il termine di presentazione delle istanze sarà indicato nell'Avviso pubblico;
- di dare mandato agli uffici della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per l'esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, che si esprime entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 56/43 del 29.10.2025

Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali (CCN) della Sardegna.

1. Principi, finalità, definizioni

1. Al fine di rivitalizzare i centri urbani, qualificare l'offerta commerciale e migliorare l'accoglienza dell'utenza nel territorio della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Centri Commerciali Naturali (CCN), fino al 90% delle spese ammissibili, per la realizzazione di programmi annuali di promozione.
2. La presente direttiva, adottata ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, definisce requisiti, criteri, durata, modalità di accesso ai contributi previsti dall'articolo 1 della legge, nonché le modalità di rendicontazione del loro utilizzo.
3. La concessione dei benefici è effettuata dall'Amministrazione regionale, nell'esercizio della propria autonomia, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/1990, dell'art. 36 della legge regionale n. 5/2006 e delle norme di finanza pubblica, garantendo equità, trasparenza e il miglior impiego delle risorse disponibili.
4. I benefici di cui alla presente direttiva, sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 202 del 15/12/2023.
5. Per Organismo s'intendono i CCN regolarmente iscritti nell'elenco Regionale dei Centri Commerciali.
6. Per Beneficiario s'intende il CCN al quale è stato attribuito un contributo a valere sulla legge, al fine della realizzazione del programma annuale di promozione.
7. I programmi annuali di promozione comprendono progetti di riqualificazione del commercio, promozione del centro urbano, valorizzazione e qualificazione dell'offerta di prodotti e servizi, miglioramento della competitività degli associati e dell'accoglienza dei cittadini, secondo quanto previsto all'articolo 5.
8. Il contributo economico (COE) è l'apporto di risorse finanziarie da parte dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio a favore dei Beneficiari, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del programma annuale di promozione, nei limiti imposti dagli indirizzi della Giunta.
9. Il cofinanziamento (COF) è l'apporto di risorse finanziarie da parte dell'Organismo per la realizzazione del programma annuale, derivante da: contributi statali, enti locali (Province, Comuni, altri), fondi propri, sponsorizzazioni, vendita di biglietti e/o altri servizi.
10. Il cofinanziamento obbligatorio minimo (CO) è la quota minima che l'Organismo deve garantire, pari al 10% delle entrate ammissibili, secondo la formula:
$$CO = Eam \times 10\%$$
11. Le entrate ammissibili (Eam) sono le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del programma



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

annuale, calcolate come somma del contributo economico e del cofinanziamento:

$$Eam = COE + COF.$$

12. L'importo del programma annuale di promozione (IP) è il valore economico necessario alla sua realizzazione, determinato secondo la formula:

$$IP = COE + COF.$$

13. Le spese ammissibili (Sam) sono quelle necessarie per la realizzazione del programma annuale di promozione e compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

2. Ambito di applicazione

1. I contributi sono concessi per lo svolgimento di attività prive di scopo di lucro, rientranti nella programmazione prevista dall'articolo 5 della presente direttiva.

3. Requisiti di ammissibilità in capo al soggetto proponente

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla legge i CCN regolarmente iscritti alla data di presentazione dell'istanza, nell'elenco Regionale istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 31/19 del 27 giugno 2017, che soddisfino i seguenti requisiti:
- 1.1. non rientrare nelle cause di esclusione previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, per quanto compatibili con la procedura di assegnazione dei contributi pubblici;
 - 1.2. non trovarsi in una o più delle condizioni ostative previste dall'articolo 14 della legge regionale n. 5/2016;
 - 1.3. non essere destinatari delle sanzioni previste dall'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
 - 1.4. essere in regola con gli obblighi contributivi, fiscali e con il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 1.5. essere conformi alla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riferimento alla disciplina antimafia;
 - 1.6. essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato, inclusa l'applicazione del regime «de minimis», secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente;
 - 1.7. il legale rappresentante dell'Organismo deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di incompatibilità e divieto di incarichi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico (cd. pantouflage).
2. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal soggetto proponente al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino alla liquidazione del saldo del rendiconto.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Ogni CCN può presentare una sola istanza per ciascun anno di riferimento del contributo.

4. Obblighi di ordine generale

1. L'Organismo che partecipa alla procedura di attribuzione dei contributi è tenuto a:
 - 1.1. rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni;
 - 1.2. attenersi al rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni;
 - 1.3. realizzare le azioni previste dal programma annuale di promozione, nel rispetto della normativa vigente;
 - 1.4. utilizzare il logo e il marchio "Sardegna" secondo quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 23/12 del 22.6.2021 e dal relativo manuale d'uso;
 - 1.5. fornire informazioni veritiere e complete, compilare i moduli predisposti dal Servizio e presentare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti;
 - 1.6. essere in possesso di firma elettronica digitale valida, rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Organismo assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione delle attività programmate.

5. Aiuti di Stato

Le agevolazioni sono concesse ai sensi della L.R. n. 5/2006, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 202 del 15/12/2023.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni mobili (non più tre esercizi finanziari). Il concetto di "impresa unica" include tutte le imprese collegate tra loro a livello nazionale, secondo criteri di controllo, partecipazione o influenza dominante.

Fermo restando il divieto di superare il massimale sopra indicato, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2023/2831, gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" concessi a norma di regolamenti specifici, tra cui:

- Regolamento (UE) 2023/2832 per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), con un massimale di 750.000,00 euro su tre anni;
- altri regolamenti "de minimis" settoriali, purché il cumulo non superi i rispettivi massimali.

Le imprese beneficiarie devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000,



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attestante:

- gli eventuali aiuti “de minimis” ricevuti nei tre anni mobili precedenti;
- di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999.

6. Programmi annuali di promozione - Contributo massimo erogabile - Cofinanziamento

1. I contributi sono destinati alla realizzazione di programmi annuali di promozione, attuati direttamente dal CCN o mediante collaborazioni con Comuni, Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, Associazioni di tutela dei consumatori, Enti pubblici e privati, Proloco, Onlus e altri CCN. Tali programmi devono essere finalizzati alla riqualificazione del commercio, promozione dei centri urbani, valorizzazione integrata di prodotti e servizi, miglioramento della competitività degli associati e al potenziamento dell'accoglienza e della fruizione da parte dei cittadini, quali, a titolo esemplificativo:

1.1 Azioni di fidelizzazione e direct marketing:

- elaborazione di un piano di marketing con azioni mirate all'acquisto e alla fidelizzazione della clientela;
- realizzazione di fidelity card, carte convenzionate o altri strumenti innovativi di fidelizzazione, rivolti ai consumatori e agli ospiti delle strutture turistico-ricettive del Comune;
- iniziative di fidelizzazione indiretta, quali concorsi, lotterie e manifestazioni con premi;
- ideazione e lancio di campagne promozionali, premi, giochi, collezioni e sampling;
- attività di mail marketing, creazione di database e altre azioni di marketing relazionale;
- sviluppo del marchio e dell'immagine coordinata del CCN, inclusa la redazione del brand book e le eventuali spese di registrazione;
- realizzazione o aggiornamento di sezioni dedicate all'e-commerce sul portale web del CCN;
- sviluppo o aggiornamento di APP e servizi web funzionali alle attività sopra indicate.

1.2 Azioni di valorizzazione del CCN:

- organizzazione di eventi e manifestazioni di animazione territoriale, coerenti con le tradizioni e le ricorrenze locali, accompagnati da iniziative promozionali che ne favoriscano la visibilità e l'attrattività commerciale;
- promuovere e valorizzare le produzioni enogastronomiche locali del Comune di appartenenza del CCN, attraverso la partecipazione a fiere, eventi tematici e iniziative di promozione territoriale con l'obiettivo di rafforzare l'identità del territorio e favorire la diffusione delle sue eccellenze.

1.3 Azioni di pubblicità e comunicazione:

- sviluppo dell'immagine coordinata del CCN, inclusa la creazione di marchi, brand e loghi;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- acquisto di spazi e mezzi per la promozione dell'offerta del CCN, attraverso:
- pubblicità su stampa quotidiana e periodica;
- spot televisivi e radiofonici;
- campagne web e social (siti, profili ufficiali, inserzioni, banner, PPC/PPM);
- affissioni pubblicitarie;
- produzione dei contenuti da veicolare (grafica, stampa, audio/video, copywriting, visual design);
- realizzazione di materiali informativi e promozionali (brochure, locandine, guide, mappe, opuscoli, shoppers ecologici, gadget, calendari, ecc.), con obbligo di riportare i segni distintivi del CCN;
- aggiornamento o creazione del sito web del CCN;
- installazione di sistemi Wi-Fi Free nell'area del CCN;
- realizzazione o potenziamento di portali web per e-commerce e promozione del CCN;

1.4 Servizi dedicati alla clientela

- attivazione di Carte di Credito al Consumo del CCN;
- servizi di intrattenimento per bambini attivate durante le attività di shopping o in occasione degli eventi promossi dal CCN, al fine di migliorare l'esperienza di acquisto e favorire la partecipazione delle famiglie;

1.5 Azioni di valorizzazione dell'immagine del territorio del CCN:

Riguardano interventi di valorizzazione dell'immagine urbana e dell'arredo degli spazi pubblici e privati in prossimità delle attività associate volti alla valorizzazione commerciale delle aree comprese nel perimetro del CCN.

Sono ammesse le spese correnti per:

- addobbi e arredi per vetrine e/o strade (luminarie, fioriere, posacenere, portarifiuti, dissuasori, transenne, griglie per biciclette, totem, maxischermi, WC amovibili, giochi fissi per bambini);
- cartellonistica, mappe tattili, targhe e segnaletica identificativa del CCN.

1.6 Consulenze organizzazione, programmazione e contabilità:

- sono ammissibili gli onorari professionali per consulenze, direzione, progettazione e contabilità strettamente correlate all'organizzazione del programma annuale, entro il limite massimo del 10% del contributo concesso.

2. Il periodo di riferimento del programma annuale di promozione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Il contributo annuo massimo concedibile, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è pari al 90% delle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

spese ammissibili previste nel programma annuale di promozione, fino a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila). Resta nella competenza dell'Assessorato la facoltà di incrementare tale importo qualora, per disposizione normativa, vengano aumentate le risorse finanziarie destinate alla misura.

4. Il cofinanziamento minimo richiesto al CCN è pari al 10% dell'importo delle entrate ammissibili del programma.

7. Procedimento per l'erogazione del contributo annuo

I CCN iscritti all'Elenco regionale sono tenuti a presentare l'istanza di contributo esclusivamente mediante la modulistica pubblicata nella pagina dedicata del sito istituzionale dell'Assessorato, entro il 31 marzo di ciascun anno.

La mancata presentazione entro il termine indicato comporta l'inammissibilità dell'istanza.

Le modalità di presentazione della domanda, tramite posta elettronica certificata (PEC) o apposita piattaforma online, sono dettagliate nella modulistica stessa.

a) Concessione del contributo

Il contributo annuale è composto da:

- una quota fissa, assegnata ai CCN che presentano regolare istanza;
- una quota variabile proporzionale alle spese ammissibili del programma annuale di promozione.

La ripartizione delle risorse disponibili avviene secondo le seguenti modalità:

- 25% dello stanziamento annuo è destinato alla quota fissa;
- 75% dello stanziamento annuo è destinato alla quota variabile, calcolata in base alla seguente formula:

$$Q_i = SPa \times R$$

Dove:

Q_i = quota spettante al CCN i-esimo;

SPa = spesa ammissibile prevista nel programma del CCN i-esimo;

R = coefficiente di riparto, calcolato come il rapporto tra l'importo complessivo disponibile per la quota variabile (stanziamento annuo al netto della quota fissa) e la somma delle spese ammissibili dichiarate da tutti i CCN aventi diritto ($\sum Sa$).

b) Rendicontazione del contributo

La rendicontazione del contributo deve essere trasmessa al Servizio competente entro il 1° giugno dell'anno successivo a quello di concessione, pena la revoca del contributo.

Il rendiconto deve includere:

- Dichiarazione del legale rappresentante attestante il sostenimento di spese ammissibili per un importo



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

almeno pari al contributo concesso comprensivo sia della quota fissa che della quota variabile;

- Relazione descrittiva del programma di promozione effettivamente realizzato, contenente:
 - a) L'elenco analitico delle spese sostenute per ciascuna attività;
 - b) L'indicazione delle fonti di copertura finanziaria utilizzate, inclusa la quota di cofinanziamento, che deve risultare pari o superiore alla soglia minima prevista.

c) Rideterminazione del contributo

Il contributo sarà rideterminato proporzionalmente nei seguenti casi:

- spese complessive inferiori al contributo concesso (quota fissa e variabile);
- spese ammissibili inferiori a quelle preventivate in sede di istanza (quota variabile).

Qualora il contributo rideterminato risulti inferiore all'anticipazione già erogata, il Servizio avvierà le procedure di recupero delle somme non rendicontate.

d) Liquidazione

La liquidazione del contributo avverrà a seguito dell'approvazione della rendicontazione e secondo le procedure previste nel presente allegato.

L'anticipazione del contributo è concessa su richiesta del beneficiario a seguito dell'impegno di spesa e nei limiti di disponibilità di cassa, per l'annualità di riferimento.

L'importo dell'anticipazione non può eccedere l'ottanta per cento (80%) delle somme impegnate del contributo nell'annualità di riferimento.

L'anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative (sottoposte al controllo dell'IVASS ed inserite nei corrispondenti elenchi) che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della "Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Viale Trieste 105 - Cagliari", deve essere espressamente prevista la clausola relativa alla proroga tacita della medesima salvo la possibilità di autorizzazione allo svincolo della stessa, da rilasciarsi esclusivamente a cura dell'ente garantito. In nessun caso potranno essere accettate polizze che non prevedano la clausola esplicita di liberazione dalla garanzia o limitazioni alla medesima, senza il preventivo consenso da parte dell'ente garantito. Qualora la durata della polizza sia determinata (in ogni caso mai inferiore ad 1 anno) è necessario inserire la clausola di "tacito rinnovo della garanzia".



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Cause di decadenza dai benefici economici – Rideterminazione del contributo

a) Decadenza dai benefici.

Il Servizio procede alla revoca del contributo e all'escussione della garanzia fideiussoria relativa all'anticipazione liquidata, nei seguenti casi:

- 1) mancata trasmissione del rendiconto entro il termine previsto al punto 7, lett. b);
- 2) concessione del beneficio a seguito di dichiarazioni non veritiere;
- 3) cofinanziamento inferiore alla soglia minima del 10%;
- 4) riduzione superiore al 20% delle spese ammissibili rispetto a quanto dichiarato in sede di istanza;
- 5) presentazione di un piano finanziario non in pareggio;
- 6) mancata presentazione della dichiarazione di avvenuta quietanza di tutti i giustificativi di spesa contenuti nell'elenco analitico di cui al punto 7, lett. b), entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento del contributo.

b) Il contributo concesso sarà proporzionalmente rideterminato nel rispetto della soglia minima di cofinanziamento (10%), qualora in sede di rendicontazione emerga una riduzione delle spese ammissibili rispetto a quanto preventivato, salvo i casi di decadenza previsti dall'art. 8, lettera a), punto 4).

9. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo può avvenire mediante concessione di un'anticipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, oppure a saldo nel caso in cui sia stata concessa un'anticipazione, previa approvazione del rendiconto e completamento del programma delle attività ammesse a contributo.

Ai fini della liquidazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione di avvenuta quietanza relativa ai giustificativi di spesa riferiti esclusivamente alle spese ammissibili, che siano:

- coperte con la quota di cofinanziamento e con l'anticipazione ricevuta, qualora concessa;
- coperte con la sola quota di cofinanziamento dichiarata in sede di rendiconto, qualora non sia stata concessa anticipazione.

10. Ammissibilità delle spese - principi generali

a) L'ammissibilità delle spese è valutata sulla base delle disposizioni contenute nel presente allegato. Ai fini del riconoscimento di un costo come "spesa ammissibile" ai sensi del bando, ciascuna spesa sostenuta dal Beneficiario deve rispettare i seguenti requisiti generali:

- essere chiaramente imputabile al beneficiario;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- essere pertinente e funzionalmente collegata alle attività previste nel programma oggetto di rendicontazione, nonché congrua rispetto alle finalità perseguite. La pertinenza deve essere dimostrata anche in termini di proporzionalità tra risorse impiegate e risultato ottenuto, al fine di garantire l'efficienza economica dell'intervento;
- non essere già finanziata, in tutto o in parte, da altri programmi pubblici e/o privati;
- essere effettivamente sostenuta e contabilizzata: le spese devono risultare pagate dal Beneficiario e correttamente registrate in contabilità, nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- essere sostenuta nel periodo di ammissibilità, ovvero tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma);
- essere comprovata da fatture e/o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente (es. contratti), intestati al Beneficiario o ad esso riconducibili;
- essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali in materia di contabilità, nonché dei regolamenti contabili interni del Beneficiario. In caso di spese riferite a fornitori esteri, è necessario documentare il trattamento contabile e fiscale secondo la normativa vigente;
- essere pagata esclusivamente tramite bonifico bancario o altro strumento tracciabile, con evidenza del movimento finanziario e indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa, in conformità alla normativa antiriciclaggio. Di norma, il pagamento deve riferirsi a una singola spesa, salvo eccezioni debitamente motivate. In caso di pagamento in valuta estera, il controvalore in euro è determinato in base al tasso di cambio applicato il giorno del pagamento. Non sono ammissibili le spese regolate mediante pagamenti in contanti o altre forme non tracciabili, né quelle saldate tramite compensazione reciproca di crediti/debiti.

b) Annullamento dei documenti di spesa

Le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati dovranno essere annullati mediante apposizione di un timbro recante la dicitura:

“Spesa finanziata con il contributo CCN anno ____ Importo in euro ____ <l'importo deve corrispondere alla quota ammissibile del costo evidenziato nel giustificativo di spesa che si intende imputare al progetto> CUP ____ <indicare il codice assegnato al procedimento>

Nel caso di titoli di spesa nativamente digitali, come le fatture elettroniche, il timbro può essere sostituito, in fase di emissione, da un'apposita dicitura conforme al modello previsto, da inserire nel campo “Note” oppure direttamente nell'oggetto della fattura

c) Periodo di ammissibilità

Termine iniziale: Le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è previsto lo svolgimento delle azioni programmate.

Termine finale: Le spese devono essere sostenute entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Eventuali fatture emesse nell'anno successivo sono ammissibili solo se riferite ad azioni effettivamente svolte nell'anno di competenza del contributo.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11. Spese ammissibili

Sono considerate spese ammissibili (Sam) le spese correnti direttamente riferibili alle azioni programmate per le quali è stato richiesto il contributo. Tali spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione del programma annuale di promozione e rispettare i criteri di ammissibilità stabiliti dalla presente direttiva.

12. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili ai fini del contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese relative all'acquisto o alla realizzazione di beni durevoli, quali:
 - immobili o interventi di ristrutturazione edilizia;
 - macchinari, attrezzature, impianti;
 - veicoli;
 - software o tecnologie con valore patrimoniale;
 - arredi o infrastrutture permanenti.
- b) Altre spese escluse dal contributo:
 - interessi debitori;
 - spese per ammende, penali, sanzioni e controversie legali;
 - parcelle per prestazioni legali e notarili;
 - IVA recuperabile, imposte e tasse;
 - IRAP e oneri riflessi su compensi erogati a dipendenti del soggetto beneficiario;
 - indennità di carica per amministratori, dipendenti e/o soci del soggetto beneficiario;
 - oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;
 - autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute non riconducibili alle attività oggetto di contributo;
 - spese non direttamente imputabili alle attività programmate.

13. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

1. Salvo diversa disposizione normativa, il Servizio effettua controlli a campione su almeno il 10% dei beneficiari. Tali controlli sono avviati mediante formale richiesta di trasmissione, in originale, della documentazione relativa alle attività programmate oggetto di contributo, da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata presentazione nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR n. 445/2000.
2. Qualora emergano incertezze, incongruenze o elementi equivoci nelle dichiarazioni rese, il Dirigente del Servizio può richiedere per iscritto al beneficiario di fornire chiarimenti o integrazioni entro 15 giorni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dal ricevimento della richiesta. In assenza di riscontro entro il termine previsto, il verbale di controllo sarà concluso con esito negativo.

3. In caso di accertata falsità delle dichiarazioni, il Dirigente adotta immediatamente un provvedimento di esclusione dai benefici eventualmente conseguiti e dispone il recupero delle somme indebitamente percepite. Gli atti contenenti le dichiarazioni false sono trasmessi all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, con indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito. Restano fermi gli adempimenti previsti dagli articoli 71, 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni;
4. Il Servizio competente può disporre sopralluoghi e/o azioni di monitoraggio in relazione alle iniziative programmate anche in assenza di preavviso.

14. Termini dei procedimenti amministrativi

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, si riportano di seguito i termini, massimi, del procedimento di attribuzione del contributo economico:

- a) presentazione istanza di contributo: entro il 31 marzo;
- b) soccorso procedimentale in sede di istanza: massimo dieci giorni;
- c) concessione del contributo: massimo 90 giorni dal termine previsto alla lettera a);
- d) liquidazione dell'anticipazione: massimo 30 giorni dalla presentazione della regolare richiesta;
- e) presentazione rendiconto: entro e non oltre il primo giugno dell'anno successivo all'evento;
- f) soccorso procedimentale in sede di rendiconto: massimo dieci giorni;
- g) liquidazione del contributo: massimo 120 giorni dal termine previsto alla lettera f).

15. Pubblicità legale

L'assolvimento degli obblighi di pubblicità, ad eccezione di quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, avviene mediante la pubblicazione della determinazione di concessione, comprensiva degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi e degli atti di interesse generale, nella sezione Atti, bandi e archivi del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: <https://www.regione.sardegna.it>.

16. Trattamento dei dati

I dati personali e ogni altra informazione acquisita nell'ambito delle procedure previste dal presente bando saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento sarà effettuato esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del GDPR.

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0020776 del 04/11/2025 - 56/43 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 29.10.2025 concernente Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna. Approvazione preliminare dei criteri e requisiti di ammissibilità agli incentivi destinati ai CCN. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 36.

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Destinatari (CC): tur.assessore@pec.regione.sardegna.it
Inviato il: 04/11/2025 11.15.14
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0020776 del 04/11/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

56/43 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 29.10.2025 concernente Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna. Approvazione preliminare dei criteri e requisiti di ammissibilità agli incentivi destinati ai CCN. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 36.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26129966.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26129966.pdf ()
DEL56-43.zip ()
Segnatura.xml ()